# ATTO COSTITUTIVO "NON SIAMO SOLI ODV"

In data 01.02.2025, presso la casa di Arturo Sberna ubicata in via Giovanni XXIII n.8. a Bizzarone (CO), alle ore 20:00, si sono riunite le seguenti persone:

- FABIO MALGAROLI nato a Borgomanero il 17.11.1974, residente a Inverio (NO), in via Cesare Battisti 70/A cittadino Italiano, codice fiscale MLGFBA74S178O1U
- ANNAMARIA RAINERI nata a Busto Arsizio il 13.05.1971, residente a Fagnano Olona (VA) in via F.III. Ferrari 10H cittadina italiana codice fiscale RNRNMR71E53B300V
- CONCETTA PIETRA nata a Caltagirone il 22.12.1969, residente a Galfarate (VA) in via Alberto da Giussano 31, cittadina italiana codice fiscale PTRCCT69T62B428G
- STEFANIA CANCIANI nata a Luino il 29 10.1977, residente a Travedona Monate (VA) in via del Pozzo 260/3, cittadina italiana codice fiscale CNCSFN77R69E734D
- LAURA BIGANZOLI nata a Pademo Dugnano MI il 24.12.1964, residente a Comerio (VA), in via Orocco 97, cittadina italiana codice fiscale BGNLRA64T64G220D
- MAURIZIO MOLINARI nato a Varese il 11.04.1963, residente a Comerio (VA) in via Orocco 97, cittadino Italiano, codice fiscale MLNMRZ63D11L682D
- SALVATORE SBERNA note a San Cataldo Cl il 17.03.1958, residente a Bizzarene (CO) in via Giovanni XXIII n. 8, cittadino italiano codice fiscale SBRSVT58C17H792U
- MARCO PROCOPIO nato a Varese il 20.07. 1957, residente in via della Carnaga 20 a Varese, cittadino italiano codice fiscale PRCMRC57L20L682J
- ANNA VENTURINI nata a Varese VA il 18.12 1967, residente a Marchirolo (VA) in via Vadee 18, cittadina Italiana codice fiscale VNTNNA67T58L682N
- 10.BIAGIO CAPUANO nato a Torre del Greco (NA) il 19.08.1978, residente a Sant'Angelo Lomellina (PV) in via della Bonifica 18, cittadino italiano cedice fiscale CPNBGI78M19L259P
- 11 SIMONA RICCITELLI nata a Angera il 21.08.1970, residente a Castelletto Sopra Ticino (NO) in via Tintoretto, 19, cittadina italiana codice fiscale RCCSMN70M61A290Q

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Salvatore Sberna il quale accetta e nomina per assisterio e coadiuvario nella riunione la Sig. la Anna Venturini quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e da lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

l presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "NON SIAMO SOLI ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Travedona Monate (VA) in Via del Pozzo n. 260/3 e con durata illimitata.

ART. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare il fine dell'Associazione è quello di aiutare persone senza fissa dimora e famiglie che versano in situazione di difficoltà sui territorio della Lombardia, così che possano raggiungere la completa autonomia e inclusione sociale. Particolare attenzione e posta ai temi della legalità e della giustizia sociale per sviluppare una società più armonica, inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali della vita.

L'Associazione realizza il fine di cui sopra mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in moco prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

- 1-L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- a) inferventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, ri. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione è diffusione della cultura e della pratica dei volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
   n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi à sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- vi premozione della cultura della legalita, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

#### 2. In particolare l'associazione si propone di:

- sostenere, anche a livello economico, persone senza fissa dimora e famiglie che versano in stuazione di difficolta attraverso la consegna gratuita di beni di prima necessità, il sostegno economico di spese fondamentali della persona, l'aiuto a fruire della rete dei servizi pubblici, la ricerca di una casa.
- organizzare momenti di incontro e condivisione finalizzati all'inserimento sociale delle persone senza fissa dimora e di coloro i quali versino in situazioni di indigenza;
- preparazione e consegna di pacchi alimentari e di vestiano.

- ricerca e consegna di beni materiali di prima necessità;
- coinvolgere l'opinione pubblica, altre associazioni e soggetti istituzionali sui temi dei diritti inviolabili della persona (anche dei bambini e delle fasce più deboli);
- organizzare conferenze e incontri per promuovere la cultura della legalità e valori come l'eguaglianza sociale, la dignità, la libertà personale e la pace.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da sette componenti e nominano a fame parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Consigliere Presidente: Sberna Salvatore

Consigliere Vice - Presidente: Raineri Annamaria

Consigliere segretario: Venturini Anna

Consigliere: Biganzoli Laura

Consigliere: Canciani Stefania

Consigliere: Pietra Concetta

Consigliere: Riccitelli Simona

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1º gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART 5. Si dà mandato al Presidente di effettuare la pratica di iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il Presidente viene inoltre delegato dall'Assemblea ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig

Sie

Sid

SIB. Canenani Stefanis		
Sig. Che Polyberty.		
sig. Mlina Maurinia		
sp. Aleny Veretunier		CIALE
Sig. lighti du .		RIA RIA Reho
sig. Preto Concette		FUNDOM NATIONAL NATIO
Sig. Edit Sala	3	DELÉGA DEL DI LA FUN Giovani
Sig. Frence Solvion	200 V	PERD
Sig. Jane Ares	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
Luogo e data <u>6172 ARONE (co)</u> , 04/02/2025	Savinate,	
Allegato alla lettera A: statuto associativo	SO \	
1/2 第	150 12	

La registrazione del presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17 — Codice del Terzo settore e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del medesimo Decreto

Allegato all'atto

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Allegato all'atto costitutivo del 01/02/2025

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALI
LA FUNZIONARIA
Giovanno Autaejo

#### " NON SIAMO SOLI ODV"

#### ARTICOLO

#### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- È costituita, l'associazione denominata "NON SIAMO SOLI ODV" o di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs, 117/2017.
- La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
- L'associazione ha sede legale nel Comune di Travedona Monate in via del Pozzo 260/3 21028 e la sua durata è illimitata.
- 4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende aiutare persone senza fissa dimora e famiglie che versano in situazione di difficoltà sul territorio della Lombardia, così che possano raggiungere la completa autonomia e inclusione sociale. Particolare attenzione è posta ai temi della legalità e della giustizia sociale per svilappare una società più armonica, inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali della vita.

# Art 3 - Attività di interesse generale

- 1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:
- 2. In particolare l'associazione si propone di:
- sostenere, anche a livello economico, persone senza fissa dimora e famiglie che versano in situazione di difficoltà attraverso la consegna gratuita di beni di prima necessità, il sostegno economico di spese fondamentali della persona, l'aiuto a fruire della rete dei servizi pubblici, la ricerca di una casa.
- organizzare momenti di incontro e condivisione finalizzati all'inserimento sociale delle persone











senza fissa dimora e di coloro i quali versino in situazioni di indigenza:

- preparazione e consegna di pacchi alimentari e di vestiario;
- ricerca e consegna di beni materiali di prima necessità;
- coinvolgere l'opinione pubblica, altre associazioni e soggetti istituzionali sui temi dei diritti inviolabili della persona (anche dei bambini e delle fasce più deboli);
- organizzare conferenze e incontri per promuovere la cultura della legalità e valori come l'eguaglianza sociale, la dignità, la libertà personale e la pace.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

#### Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

#### Art. 5 - Raccolta fondi

 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### Art. 6 - Ammissione dei soci

- Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 4. I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari:
  - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- 5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7. Ciascun associato ha diritto di voto.
- Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
- 2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

AN O









- L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) di recedere in qualsiasi momento;
  - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel relativo articolo del presente statuto.
- 5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

# Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
- L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

# Art. 9 - Attività di volontariato

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.















# Art. 10 - Organi sociali

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - il consiglio direttivo;
  - c) il presidente.
- 2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### Art. 11 - Assemblea

- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
   Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo
- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

## Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.









ka

8



- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- L'Assemblea si riunisce, altresi, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

# Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
- 12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i

\$





A

0

8



soci.

# Art. 15 - consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonche delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

# Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b]\ individuare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche:
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- g) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea













o ad altro organo sociale.

# Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il gresidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

All consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la girezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà espere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### Art. 18 - Il presidente

 Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

#### 2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.













- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### Art. 19 - Libri sociali

- 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il registro dei volontari in cui inserire i nominativi dei volontari continuativi e occasionali.
- 2. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- 3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

#### Art. 20 - Risorse economiche

- 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici:
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi:
  - rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
  - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - altre entrate espressamente previste daila legge;
  - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.









 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luogo e data Travedona - Monate 01/02/2025

Firme dei soci fondatori

Canciam Stefamo,
Borno Amomora
Solmo Silvo En

Anno Ventina

Leure Bifantol





## DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

#### UPPICIO TERRITORIALE DI: GAVIRATE

#### Registrazione di Atto Privato

II 13/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM8 , serie 3 , numero 52

data di stipula: 01/02/2025

ident.vo telenatico: TM825L000052000MD per eventuali adempinenti successivi

richiedente la registrazione: SBRSVT58C17H792U

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio				
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI À CONTENUTO PATRIMONIALE				

## SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

The state of the s		
92040470129		

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: